

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1039

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FERRARI Francesco, BORGIA, ORLANDO,
DI MAIO, BUCCI, CUSIMANO, BORRONI, NATALI, DI BELLA,
CORMEGNA, SCRIVANI, RECCIA, GANDINI, CARINI, FIEROTTI,
ROBUSTI, LA RUSSA, CARPENEDO, LAVAGNINI e CASTELLANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1994

*Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
recante nuove disposizioni per le zone montane*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di porre rimedio ad una interpretazione illogica e restrittiva (e non conforme alle intenzioni di chi ha proposto la norma) dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Detta interpretazione è stata effettuata dalla Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Si confida in un positivo esame del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «residenti negli stessi comuni» è aggiunta la seguente: «montani».

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.